

Bruxelles, 14 luglio 2020
(OR. en)

9651/20

EF 144
ECOFIN 601
DELECT 85

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	14 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4892 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.7.2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l'ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4892 final.

All.: C(2020) 4892 final

Bruxelles, 14.7.2020
C(2020) 4892 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l'ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente i criteri che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) deve applicare per determinare se una controparte centrale (CCP) di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

Il presente atto delegato è adottato conformemente all'articolo 82 dell'EMIR che stabilisce che, prima dell'adozione dell'atto, la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Aspetti procedurali

Il 3 maggio 2019 la Commissione ha inviato all'ESMA una richiesta provvisoria di opinione ("consulenza tecnica") su un atto delegato della Commissione che specifica i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, dell'EMIR. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sul proprio progetto di consulenza tecnica dal 29 maggio 2019 al 29 luglio 2019. Le risposte non riservate alla consultazione sono pubblicate sul sito web dell'ESMA. L'ESMA ha trasmesso la sua consulenza alla Commissione l'11 novembre 2019. La consulenza tecnica ricevuta in base a tale mandato non pregiudica la decisione finale della Commissione, che è autonoma in questo settore.

Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) sul contenuto provvisorio dell'atto delegato. L'EGESC è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Banca centrale europea, del segretariato della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo e dell'ESMA.

In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dall'11 giugno 2020 al 9 luglio 2020, per raccogliere osservazioni. Sono pervenute 10 risposte. Le risposte sono disponibili sul portale "Legiferare meglio"¹. Oltre alle osservazioni ricevute attraverso il portale "Legiferare meglio", alla Commissione sono state trasmesse diverse risposte confidenziali. L'ESMA ha inoltre fornito ulteriori osservazioni tecniche.

Posizione dei portatori di interessi

Durante la consultazione dell'EGESC sul contenuto provvisorio dell'atto delegato gli Stati membri hanno sostenuto l'approccio della Commissione e hanno suggerito alcune modifiche per inquadrare meglio la valutazione dell'ESMA e migliorare la prevedibilità del processo di classificazione.

Le risposte alla consultazione dell'ESMA e altri contributi ad hoc hanno fornito alla Commissione un'ampia gamma di pareri sul contenuto dell'atto delegato. I pareri ricevuti riguardavano principalmente la mancanza di prevedibilità, la mancanza di proporzionalità e la necessità di dimostrare il nesso con l'Unione.

Necessità di garantire un grado di prevedibilità

¹ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12445-Systemic-importance-of-third-country-central-counterparties>

I portatori di interessi hanno sottolineato l'importanza di una serie semplificata di indicatori che possano fornire un adeguato livello di prevedibilità dell'esito.

In primo luogo, i portatori di interessi hanno evidenziato la necessità di concentrarsi su una serie limitata di indicatori. Alcuni portatori di interessi hanno espresso preoccupazione per il fatto che un'ampia gamma di indicatori avrebbe conferito all'ESMA una flessibilità eccessiva, portando a una distorsione del numero di CCP di paesi terzi da determinare come CCP di classe 2. Diversi portatori di interessi hanno inoltre chiesto ulteriori informazioni sulle modalità per determinare se *"una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri tenendo conto di tutti i criteri seguenti"*. Alcuni portatori di interessi hanno ritenuto che non tutti gli indicatori fossero pertinenti per valutare la rilevanza sistemica e che le informazioni fornite per alcuni indicatori proposti siano generiche in relazione alla CCP e alla sua attività e quindi meno pertinenti.

In secondo luogo, i portatori di interessi hanno osservato che l'elenco di indicatori dovrebbe facilitare la determinazione della rilevanza sistemica di una CCP di un paese terzo per l'Unione. I portatori di interessi hanno inoltre rilevato l'impossibilità per le CCP di paesi terzi di valutare in anticipo la probabilità di essere classificate come CCP di classe 2 e la mancanza di trasparenza del processo di determinazione. A tale riguardo alcuni portatori di interessi hanno espresso preoccupazione circa la flessibilità potenziale dell'ESMA in sede di valutazione, ad esempio, facendo riferimento al fatto che l'ESMA *"può"* considerare alcuni aspetti degli indicatori, nonché alla possibilità che l'ESMA prenda in considerazione ulteriori indicatori non specificati nell'atto delegato.

Di conseguenza i portatori di interessi hanno chiesto maggiori informazioni sulle modalità con cui saranno valutati gli indicatori, se vi saranno soglie, parametri di riferimento o altri elementi analoghi al fine di garantire un'applicazione equa e coerente dei criteri di classificazione. Ancora una volta la preoccupazione riguarda la difficoltà per le CCP di paesi terzi di ottenere certezza del diritto. I portatori di interessi hanno pertanto sollecitato una maggiore chiarezza e, quindi, certezza del diritto al riguardo. Durante la consultazione dell'EGESC gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno all'uso di indicatori quantitativi per garantire maggiore prevedibilità alle CCP di paesi terzi, nonché per concentrare le risorse dell'ESMA sulle CCP di paesi terzi che possano presentare un livello maggiore di rilevanza sistemica per l'UE.

Necessità di garantire la proporzionalità limitando oneri amministrativi inutili

In alcune risposte sono state espresse preoccupazioni in merito alla quantità di informazioni da fornire per valutare gli indicatori. Alcuni portatori di interessi hanno sostenuto che non era chiaro in che modo la raccolta di una quantità così ampia di informazioni consenta di valutare la rilevanza sistemica di una CCP di un paese terzo per l'Unione. I portatori di interessi hanno inoltre ritenuto che la quantità di informazioni da fornire non fosse necessaria e che fosse indebitamente gravosa per le CCP di paesi terzi più piccole. Un portatore di interessi ha osservato che ciò potrebbe comportare che le CCP di paesi terzi forniscano all'ESMA più informazioni rispetto alle CCP dell'UE.

La preoccupazione principale sollevata dai portatori di interessi era legata al fatto che le CCP di paesi terzi potrebbero essere scoraggiate dal presentare domanda di riconoscimento, in quanto sarebbe troppo oneroso data la quantità e il livello di dettaglio delle informazioni richieste. I portatori di interessi hanno suggerito varie opzioni per gestire gli obblighi di informazione in materia di classificazione, tra cui:

- condurre una valutazione, incentrata, in una prima fase, su indicatori quantificabili direttamente rilevanti per l'impatto del fallimento della CCP di un paese terzo sulla stabilità finanziaria dell'UE, se, ad esempio, l'esposizione dei partecipanti dell'UE nei confronti della CCP di un paese terzo e l'importo delle valute dell'UE sono detenuti dalla CCP di un paese terzo, e poi, in una seconda fase, se il potenziale di rischio sistemico è considerato sufficientemente ampio, si potrebbe considerare la valutazione dell'assetto proprietario e dei servizi di compensazione alternativi. Tale approccio è stato sperimentato nel corso della consultazione dell'EGESC dagli Stati membri, che lo hanno sostenuto;
- applicare un'esenzione "*de minimis*" per le CCP di paesi terzi più piccole, per cui la valutazione non si applica alle CCP di paesi terzi che non compensano nelle valute dell'Unione o negli Stati membri;
- classificare gli indicatori per ordine di importanza ai fini della valutazione della rilevanza sistemica, per individuare quelli più importanti per la valutazione;
- per le CCP di paesi terzi già riconosciute, utilizzare le informazioni sul loro conto già in possesso dell'ESMA, dato che alcune informazioni si sovrapporrebbero con quelle che una CCP riconosciuta di un paese terzo ha già fornito nella domanda di riconoscimento;
- utilizzare, ove possibile, informazioni disponibili al pubblico per valutare i criteri. Tale approccio è stato sperimentato nel corso della consultazione dell'EGESC dagli Stati membri, che lo hanno sostenuto;
- ricorrere alle valutazioni dei rischi e alle informazioni esistenti che seguono i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (*Principles for Financial Markets Infrastructures*) del CPMI-IOSCO. Tale approccio è stato sperimentato nel corso della consultazione dell'EGESC dagli Stati membri, che lo hanno sostenuto.

Alcuni portatori di interessi hanno inoltre sottolineato che le informazioni che le CCP di paesi terzi devono fornire sono ampie e potrebbero includere informazioni commerciali e altre informazioni sensibili. Pertanto alcuni portatori di interessi hanno rilevato la necessità di riservatezza delle informazioni fornite.

Necessità di chiarire il nesso con l'Unione

Alcuni portatori di interessi hanno sottolineato che l'EMIR impone di stabilire il nesso tra una CCP di un paese terzo e l'Unione o uno dei suoi Stati membri sulla base delle sue attività di compensazione. Un portatore di interessi ha sottolineato la necessità che tutti gli indicatori stabiliscano un nesso chiaro con l'UE per determinare inequivocabilmente la rilevanza della CCP per l'UE. I portatori di interessi hanno sottolineato i rischi associati alla valutazione di indicatori senza un chiaro nesso con l'Unione che potrebbero comportare un risultato viziato, per cui una CCP di un paese terzo senza rilevanza sistemica per l'Unione potrebbe essere designata come sistematicamente rilevante sulla base di indicatori troppo generici.

Per quanto riguarda la valutazione del nesso con l'Unione, diversi portatori di interessi hanno sottolineato che, per alcuni indicatori, tale nesso dovrebbe essere considerato in riferimento alle valute dell'Unione, ossia le valutazioni dovrebbero essere limitate alle valute dell'Unione, ad esempio se si considera la valuta degli strumenti compensati, le attività sottostanti, gli obblighi di pagamenti, ecc. Un portatore di interessi ha suggerito di definire chiaramente il rischio sistemico come legato alle esposizioni in valute dell'Unione e alle istituzioni finanziarie domiciliate nell'UE. Un altro portatore di interessi ha però osservato che, sebbene

le valute dell'Unione siano rilevanti per l'Unione, anche le valute di paesi terzi possono essere rilevanti per la valutazione della rilevanza sistemica per l'Unione delle CCP di paesi terzi.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

La Commissione deve specificare ulteriormente i cinque criteri qualitativi di classificazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, dell'EMIR di cui l'ESMA deve tenere conto nel determinare il grado di rischio sistemico che una CCP di un paese terzo presenta per l'UE o per uno o più dei suoi Stati membri. Tali criteri includono: i) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP; ii) l'effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe; iii) la struttura della partecipazione diretta della CCP; iv) servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP; e v) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni. Nel determinare la rilevanza sistemica di una CCP di un paese terzo l'ESMA è tenuta a valutare tutti questi criteri, nessuno dei quali è determinante.

Consulenza tecnica dell'ESMA

Nella sua consulenza tecnica l'ESMA ha proposto una serie di indicatori che specificano ulteriormente i criteri per valutare se una CCP di un paese terzo sia a rilevanza sistemica o sia suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

La Commissione ha tenuto pienamente conto di tutte le osservazioni ricevute, tra cui la consulenza tecnica dell'ESMA e le risposte alla consultazione pubblica dell'ESMA, i riscontri ricevuti dall'EGESC e gli altri contributi forniti alla Commissione dai portatori di interessi.

L'atto delegato si discosta tuttavia dalla consulenza tecnica dell'ESMA, in quanto razionalizza e semplifica l'approccio dell'ESMA, come descritto più dettagliatamente in appresso. L'obiettivo di tali scostamenti è migliorare ulteriormente la proporzionalità dell'atto delegato, garantire maggiore prevedibilità alle CCP dei paesi terzi, chiarire il nesso con l'UE richiesto dall'EMIR e ridurre gli oneri e i costi amministrativi per le CCP di paesi terzi.

La consulenza tecnica dell'ESMA è accompagnata da una valutazione d'impatto. In tale contesto, e tenendo conto del fatto che gli scostamenti della Commissione intendono ridurre ulteriormente gli oneri e i costi amministrativi per le CCP di paesi terzi rispetto alla consulenza tecnica dell'ESMA, la Commissione non ha elaborato una valutazione d'impatto distinta. Tuttavia la sezione 3 esamina gli effetti positivi e negativi delle modifiche introdotte dalla Commissione e analizza i costi e i benefici delle misure proposte.

I dati quantitativi nella sezione sui costi e i benefici sono tuttavia limitati per vari motivi. In primo luogo, la maggior parte dei dati di cui dispone la Commissione è riservata e non può essere riprodotta. In secondo luogo, l'ESMA ha chiesto dati quantitativi nell'ambito della consultazione pubblica ma ha ricevuto un riscontro molto limitato. In terzo luogo, le differenze tra le CCP dei paesi terzi sono tali che i costi (e i benefici) delle modifiche varieranno notevolmente, ad esempio in funzione della quantità di informazioni già disponibili al pubblico o già fornite all'ESMA o in funzione delle dimensioni e della complessità di una CCP di un paese terzo.

Nella sua consulenza tecnica l'ESMA ha elencato tre opzioni strategiche, riportate di seguito.

Opzione strategica n. 1	Specificare ulteriormente i criteri mediante <i>la definizione di una serie completa di indicatori contenenti ciascuno un elenco dettagliato di aspetti che devono essere contemplati da ciascun indicatore.</i>
--------------------------------	--

Opzione strategica n. 2	Specificare ulteriormente i criteri mediante la definizione di <i>un numero di indicatori inferiore che copra un numero più limitato di aspetti</i> .
Opzione strategica n. 3	Specificare ulteriormente i criteri mediante la definizione di <i>una serie completa di indicatori "basati su principi"</i> , ciascuno volto a raccogliere dati pertinenti presso la CCP in questione per conseguire l'obiettivo dell'indicatore.

L'ESMA ha ritenuto che l'opzione 1 rischierebbe un'applicazione sproporzionatamente elevata degli indicatori a tutte le CCP di paesi terzi e che l'opzione 2 non consentirebbe all'ESMA di raccogliere tutti i dati pertinenti e potrebbe quindi risultare in una valutazione limitata della rilevanza sistemica della CCP per l'UE o uno dei suoi Stati membri. L'ESMA raccomanda pertanto l'opzione 3.

La Commissione ritiene che occorra perfezionare l'approccio proposto dall'ESMA e specificare gli indicatori, in modo da garantire maggiore chiarezza riguardo alle informazioni che le CCP di paesi terzi sono tenute a fornire e che l'ESMA dovrebbe valutare.

Nel definire i criteri che l'ESMA deve valutare nell'ambito del processo di classificazione, la Commissione ha tenuto conto dei principi generali di prevedibilità e proporzionalità, riducendo al minimo, per quanto possibile, gli oneri amministrativi che gravano sulle CCP che, per loro natura, non comportano un rischio sistemico per l'Unione.

Proporzionalità

Tenendo conto dei riscontri ricevuti da tutti i portatori di interessi, la Commissione ha cercato di introdurre un approccio proporzionato alla classificazione delle CCP di paesi terzi.

La Commissione ritiene che sia necessario dare la priorità ad alcuni degli elementi da valutare, senza contravvenire all'esplicito requisito che tutti i criteri debbano essere valutati e che nessuno dei criteri debba essere di per sé determinante.

La Commissione propone pertanto di migliorare ulteriormente l'approccio suggerito dall'ESMA nella sua consulenza tecnica, razionalizzando gli indicatori proposti e separando chiaramente gli elementi informativi di base dagli elementi che sono pertinenti solo per le CCP che, in linea di principio, presentano maggiori probabilità di comportare un rischio sistemico per l'UE o uno dei suoi Stati membri. Pertanto, in base a tale approccio, tutte le CCP di paesi terzi saranno tenute a fornire alcune informazioni di base per consentire la classificazione. Le CCP di paesi terzi che soddisfano determinati indicatori quantitativi, e per cui non è chiaro dove si situano rispetto al limite tra le classi 1 e 2, dovrebbero automaticamente fornire ulteriori informazioni per consentire una valutazione più rigorosa ai fini della loro classificazione. Pertanto l'ESMA dovrebbe valutare in primo luogo tali indicatori quantitativi, al fine di determinare l'insieme di informazioni richieste a una CCP di un paese terzo.

La Commissione osserva inoltre che molte delle informazioni di base, e di fatto alcune delle informazioni più dettagliate da fornire, sono già disponibili al pubblico. L'ESMA dovrebbe quindi fare affidamento, per quanto possibile, su dati disponibili al pubblico, ad esempio tramite il quadro di riferimento per l'informativa del CPMI-IOSCO o, per le CCP di paesi terzi già riconosciute, sui dati che l'ESMA ha già in suo possesso.

In tal modo l'ESMA avrebbe accesso a tutte le informazioni pertinenti per il processo di classificazione, ma gli oneri amministrativi per le CCP di paesi terzi sarebbero notevolmente ridotti.

Prevedibilità

In linea con i riscontri ricevuti dai portatori di interessi che chiedono maggiore prevedibilità, la Commissione introduce tre indicatori oggettivi per consentire un approccio più semplice e proporzionato al processo di classificazione. Ciascun criterio è suddiviso in una serie di elementi di base e una serie più avanzata di informazioni supplementari che l'ESMA dovrebbe valutare se e solo se uno degli indicatori oggettivi è soddisfatto. Tali indicatori oggettivi sono i seguenti:

- i) se una CCP compensa o intende compensare strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione;
- ii) le risorse aggregate raccolte da una CCP fornite da partecipanti diretti stabiliti nell'Unione/in uno Stato membro o da filiazioni di soggetti stabiliti nell'Unione/in uno Stato membro;
- iii) l'obbligo di pagamento massimo risultante dall'inadempimento di uno o due maggiori partecipanti diretti in condizioni di mercato estreme ma plausibili².

Il primo indicatore sarebbe suddiviso per distinguere tra categorie di strumenti finanziari che non sono facilmente comparabili: da un lato, le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli) e le operazioni su derivati la cui esecuzione avviene su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato e, dall'altro, i derivati OTC.

Per tali indicatori sono state fissate soglie quantitative, stabilite sulla base dei dati di cui dispone la Commissione. Tali soglie non impediscono all'ESMA di procedere alla valutazione ai fini della classificazione e sono in linea con l'EMIR, in quanto le soglie non sarebbero di per sé determinanti. Le soglie fornirebbero piuttosto un'indicazione che le CCP di paesi terzi che raggiungono tali soglie difficilmente potrebbero essere considerate CCP di classe 1 dopo un'ulteriore analisi, benché ciò non sia escluso.

Detti cambiamenti migliorano la prevedibilità dell'esercizio di classificazione, ottimizzandone l'efficienza.

Nesso con l'UE

La Commissione ha cercato di chiarire il nesso con l'UE di diversi indicatori e la loro importanza per la valutazione della rilevanza sistemica della CCP di un paese terzo per l'UE. In particolare gli indicatori quantitativi utilizzati per migliorare la prevedibilità del processo di classificazione riguardano tutti l'attività nella CCP dei partecipanti diretti e dei clienti dell'UE o l'attività svolta dalla CCP in strumenti denominati in valute dell'UE. Inoltre gli elementi che specificano i criteri sono generalmente destinati ad essere valutati in modo da illustrare chiaramente l'impatto della CCP sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

3.1 Analisi dei costi e dei benefici

Introducendo un approccio in due fasi al processo di classificazione e garantendo che l'ESMA possa basarsi per quanto possibile su dati disponibili al pubblico o su dati già in suo possesso, l'opzione strategica scelta dalla Commissione limita i costi per l'ESMA e per le CCP di paesi terzi valutate ai fini del riconoscimento o per le quali il riconoscimento è sottoposto a revisione.

² Secondo l'interpretazione comune dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del CPMI-IOSCO.

I costi per l'ESMA dovrebbero essere inferiori rispetto all'approccio proposto dall'ESMA stessa, in quanto essa dovrà valutare soltanto una serie limitata di dati per le CCP che non sono rilevati dagli indicatori quantitativi introdotti nel regolamento.

Da un lato, i costi potrebbero aumentare, in quanto l'ESMA deve basarsi su dati o informazioni disponibili al pubblico o già in suo possesso piuttosto che basarsi unicamente su nuove informazioni fornite da una CCP di un paese terzo. Ciò significa che l'ESMA potrebbe dover verificare quali informazioni siano già disponibili, il che potrebbe richiedere maggiori risorse.

Dall'altro, la quantità di informazioni da raccogliere e analizzare è notevolmente semplificata. Ciò dovrebbe ridurre le risorse di cui necessita l'ESMA per svolgere la valutazione ai fini della classificazione e concentrare le sue risorse sulle CCP di paesi terzi che sono, in linea di principio, più suscettibili di essere CCP di classe 2. Le risorse potrebbero essere ridotte anche basandosi su informazioni disponibili al pubblico o esistenti, in quanto si presume che tali informazioni siano già fornite in un formato relativamente standardizzato e comparabile. Le domande sulle informazioni o sulla qualità dei dati forniti dovrebbero essere meno frequenti.

Anche i costi per le CCP di paesi terzi dovrebbero essere inferiori. In primo luogo, la quantità di informazioni fornite è notevolmente semplificata. Determinate informazioni supplementari sarebbero necessarie solo per le CCP potenzialmente più rilevanti dal punto di vista sistemico. Ciò implica che i costi per le CCP meno rilevanti dal punto di vista sistemico saranno sostanzialmente ridotti. In secondo luogo, l'ESMA dovrebbe utilizzare dati già disponibili, di accesso pubblico o di altro tipo. In teoria ciò dovrebbe ridurre ulteriormente i costi per tutte le CCP di paesi terzi. Le modalità di raccolta di tali informazioni dovrebbero tuttavia essere specificate ulteriormente nella norma tecnica di regolamentazione dell'ESMA relativa alle informazioni da fornire all'ESMA per il riconoscimento di una CCP³. In terzo luogo, poiché l'ESMA necessiterebbe di minori risorse per valutare la classificazione (ad esempio grazie a un approccio più proporzionato), si ridurrebbe anche il livello delle commissioni necessarie per il riconoscimento iniziale di una CCP di un paese terzo, dal momento che tali commissioni includono la classificazione di CCP di paesi terzi.

3.2 Proporzionalità

Il regolamento specifica ulteriormente i criteri di cui l'ESMA deve tenere conto in sede di valutazione di una CCP di un paese terzo, nell'ambito del riconoscimento iniziale o del riesame di una decisione esistente di riconoscimento conformemente all'EMIR. Il regolamento limita gli oneri in capo alle CCP non sistemiche, limitando le informazioni che queste sono tenute a fornire a quanto strettamente necessario e consente all'ESMA di stabilire la priorità delle risorse e di giungere a una decisione rapida in merito alla classificazione grazie a una procedura semplificata.

In considerazione di quanto sopra, il regolamento garantisce l'applicazione proporzionata delle norme stabilite nell'EMIR, e di conseguenza tiene conto del principio di proporzionalità.

3.3 Sussidiarietà

L'EMIR è un regolamento che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La base giuridica dell'EMIR è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le sue eventuali modifiche avrebbero la stessa base giuridica.

³ Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali.

L'EMIR fissa il quadro di vigilanza applicabile alle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'UE. Gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono risolvere per conto proprio i rischi sistemici rappresentati da CCP fortemente integrate e interconnesse che operano a livello transfrontaliero al di là delle giurisdizioni nazionali. Inoltre gli Stati membri e le autorità nazionali non possono far fronte autonomamente ai rischi sistemici che le CCP di paesi terzi possono comportare per la stabilità finanziaria dell'UE nel suo insieme.

Pertanto gli obiettivi dell'EMIR di aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo della portata degli interventi, essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato stabilisce norme per specificare ulteriormente i criteri che l'ESMA dovrebbe prendere in considerazione per determinare se una CCP di un paese terzo sia a rilevanza sistemica o sia suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

- L'articolo 1 definisce una serie di elementi di base che l'ESMA è tenuta a valutare quando tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività della CCP in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a). Definisce inoltre una serie di elementi supplementari da valutare per le CCP che superano uno o più degli indicatori quantitativi elencati all'articolo 6.
- L'articolo 2 definisce una serie di elementi di base che l'ESMA è tenuta a valutare quando tiene conto dell'effetto del fallimento o del dissesto di una CCP in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b). Definisce inoltre una serie di elementi supplementari da valutare per le CCP che superano uno o più degli indicatori quantitativi elencati all'articolo 6.
- L'articolo 3 definisce una serie di elementi di base che l'ESMA è tenuta a valutare quando tiene conto della struttura della partecipazione diretta della CCP in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c). Definisce inoltre una serie di elementi supplementari da valutare per le CCP che superano uno o più degli indicatori quantitativi elencati all'articolo 6.
- L'articolo 4 definisce una serie di elementi di base che l'ESMA è tenuta a valutare quando tiene conto dei servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d). Definisce inoltre una serie di elementi supplementari da valutare per le CCP che superano uno o più degli indicatori quantitativi elencati all'articolo 6.
- L'articolo 5 definisce una serie di elementi di base che l'ESMA è tenuta a valutare quando tiene conto del rapporto, delle interdipendenze e delle altre interazioni della CCP in conformità all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e). Definisce inoltre una serie di elementi supplementari da valutare per le CCP che superano uno o più degli indicatori quantitativi elencati all'articolo 6.
- L'articolo 6 definisce una serie di indicatori quantitativi che consentono all'ESMA di stimare l'esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi.

- L'articolo 7 fissa la data di entrata in vigore dell'atto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l'ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nel valutare il grado di rischio sistemico che una controparte centrale (CCP) di un paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'ESMA dovrebbe tenere conto di una serie di considerazioni quantitative e qualitative oggettive che giustificano la sua decisione di riconoscere una CCP di un paese come una CCP di classe 1 o una CCP di classe 2. Dovrebbe tenere conto inoltre le condizioni in base alle quali la Commissione ha potuto adottare la propria decisione sull'equivalenza. In particolare, nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l'ESMA è tenuta a considerare indicatori di attività quantitativi oggettivi e trasparenti relativi all'attività condotta nei confronti dei partecipanti al sistema stabiliti nell'Unione o denominata in valute dell'Unione al momento della valutazione. Sebbene l'ESMA sia tenuta a considerare l'attività condotta dalla CCP in modo olistico, la sua valutazione dovrebbe riflettere il rischio che una determinata CCP può rappresentare per la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (2) Nello specificare i criteri di cui l'ESMA deve tenere conto per determinare la classe di una CCP di un paese terzo, è opportuno considerare la natura delle operazioni compensate dalla CCP, compresa la complessità, il profilo di rischio e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e il grado in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell'Unione. A tal proposito, in ragione delle loro caratteristiche specifiche, alcuni prodotti, quali i prodotti agricoli, quotati ed eseguiti sui mercati regolamentati in paesi terzi e relativi a mercati che servono principalmente controparti non finanziarie nazionali nel paese terzo in questione che gestiscono i propri rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione dell'Unione, in quanto presentano un basso grado di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario.
- (3) I paesi in cui la CCP opera, l'entità dei servizi che fornisce, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compensa e i volumi compensati sono indicatori oggettivi

della complessità dell'attività della CCP. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe pertanto tenere conto dell'assetto proprietario, dell'attività e della struttura societaria della CCP, nonché della gamma, della natura e della complessità dei servizi di compensazione offerti dalla CCP e del grado di importanza di tali servizi per i partecipanti diretti e i clienti (congiuntamente "partecipanti al sistema") stabiliti nell'Unione. Sebbene la rilevanza sistemica di una CCP debba essere valutata in modo olistico, l'ESMA dovrebbe tenere specificamente conto della quota di attività che la CCP conduce in valute dell'Unione e della quota di attività della CCP generata da partecipanti al sistema stabiliti nell'Unione. Per le CCP più suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l'Unione, è importante che l'ESMA valuti la struttura e l'assetto proprietario del gruppo di cui fa eventualmente parte la CCP, al fine di determinare se gli interessi dell'Unione sono a rischio. È inoltre opportuno valutare la profondità, la liquidità e la trasparenza dei mercati serviti dalla CCP in questione, in modo che l'ESMA possa comprendere meglio il rischio per i partecipanti diretti stabiliti nell'Unione in caso di asta per la gestione dell'inadempimento.

- (4) Il capitale della CCP e le risorse finanziarie impegnate dai partecipanti al sistema, nonché il tipo e la natura delle garanzie che essi forniscono, sono elementi essenziali da considerare nel valutare la capacità di una CCP di resistere a eventuali sviluppi negativi. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe pertanto avere un quadro generale delle risorse finanziarie di cui dispone la CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento. L'ESMA dovrebbe inoltre considerare la natura garantita, non garantita, impegnata, non impegnata, finanziata o non finanziata di tali risorse, nonché i mezzi utilizzati dalla CCP per garantire la certezza del diritto e la fiducia per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti che effettua e le garanzie a cui deve far fronte. L'ESMA dovrebbe considerare infine l'esistenza, la natura e l'effetto del quadro di risanamento e risoluzione per le CCP nella giurisdizione in cui opera la CCP che chiede il riconoscimento. I quadri di risanamento e risoluzione dovrebbero essere valutati sulla base di orientamenti e caratteristiche essenziali convenuti a livello internazionale. Nell'esaminare il rischio di regolamento e di liquidità, per le CCP che sono suscettibili di essere a rilevanza sistemica, l'ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione alla misura in cui l'accesso di tali CCP alla liquidità è sicuro e ai problemi di liquidità sulle valute dell'Unione. Sebbene la sicurezza dei pagamenti e dei regolamenti possa essere rafforzata attraverso l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di altre tecnologie recenti, l'ESMA dovrebbe prestare attenzione ai rischi aggiuntivi che ne possono derivare per la CCP, con particolare riguardo al rischio informatico.
- (5) La natura delle condizioni imposte da una CCP affinché i partecipanti al sistema possano accedere ai suoi servizi e le interconnessioni tra i partecipanti al sistema hanno ripercussioni sul modo in cui una CCP può essere colpita da un evento avverso che interessa tali partecipanti. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe determinare, nella misura del possibile, l'identità dei partecipanti al sistema della CCP, in particolare nel caso in cui la CCP fornisca servizi a partecipanti al sistema stabiliti nell'Unione. L'ESMA dovrebbe inoltre determinare la quota di mercato interessata o l'importanza relativa dei partecipanti al sistema o dei gruppi di partecipanti al sistema della CCP. Nella misura necessaria per valutare l'impatto che ciò potrebbe avere sulla struttura della partecipazione diretta, l'ESMA dovrebbe valutare le condizioni in base alle quali la CCP fornisce accesso ai propri servizi di compensazione e le opzioni che

propone. Per quanto riguarda le CCP suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l'Unione, l'ESMA dovrebbe valutare se i requisiti normativi e prudenziali che la CCP impone ai propri partecipanti diretti sono sufficientemente rigorosi.

- (6) Nel caso di dissesto di una CCP, i partecipanti al sistema potrebbero dover ricorrere, direttamente o indirettamente, a servizi simili o identici forniti da altre CCP. Al fine di valutare la rilevanza relativa della CCP che chiede il riconoscimento, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe quindi determinare se i partecipanti al sistema possono sostituire alcuni o tutti i servizi di compensazione forniti dalla CCP in questione con i servizi di altre CCP, in particolare se tali CCP alternative sono autorizzate o riconosciute dall'Unione. Qualora i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione possano compensare solo determinati prodotti soggetti a obbligo di compensazione presso una singola CCP di un paese terzo, l'ESMA dovrebbe considerare con particolare attenzione la rilevanza sistemica della CCP in questione.
- (7) Le CCP possono essere collegate in molti modi ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, quali altre CCP o i depositari centrali di titoli. Un'interruzione di tali collegamenti può incidere negativamente sul buon funzionamento della CCP. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'ESMA dovrebbe valutare in che misura la CCP è collegata con le altre infrastrutture dei mercati finanziari o istituzioni finanziarie secondo modalità che possano compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In tale contesto l'ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione ai collegamenti e alle interdipendenze con soggetti aventi sede nell'Unione. L'ESMA dovrebbe infine determinare e valutare la natura dei servizi esternalizzati dalla CCP e il rischio che tali accordi pongono alla CCP nel caso in cui tali servizi siano interrotti o compromessi in qualsiasi modo.
- (8) Qualora, in base a indicatori quantitativi oggettivi, l'esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione nei confronti di una CCP sia significativa, l'ESMA dovrebbe valutare elementi aggiuntivi per ciascun criterio. Quanti più indicatori la CCP soddisfa, tanto maggiore è la probabilità che l'ESMA concluda che la CCP è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (9) Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la più rapida attuazione del regolamento (UE) 2019/2099,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura, dimensioni e complessità dell'attività della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta i seguenti elementi:
 - (a) i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi;
 - (b) la misura in cui la CCP fornisce altri servizi oltre a quelli di compensazione;
 - (c) il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;

- (d) se gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP sono soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (e) i valori medi compensati dalla CCP in un anno ai seguenti livelli:
 - i) a livello della CCP;
 - ii) a livello di ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell'Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione;
 - iii) a livello dei partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell'Unione o che non fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione quando effettuano compensazioni per conto di clienti o clienti indiretti stabiliti nell'Unione, in termini aggregati;
- (f) se la CCP ha completato una valutazione del suo profilo di rischio sulla base di norme convenute a livello internazionale o in altro modo, la metodologia utilizzata e i risultati della valutazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), l'ESMA valuta separatamente i seguenti valori:

- (a) per le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365), il valore delle posizioni aperte;
- (b) per le operazioni su derivati negoziate sui mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, il valore della posizione aperta o del volume degli scambi;
- (c) per le operazioni su derivati over-the-counter (OTC), l'importo nozionale lordo e netto in essere.

Tali valori devono essere valutati per ciascuna valuta e categoria di attività.

3. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

- (a) l'assetto proprietario della CCP;
- (b) qualora la CCP appartenga allo stesso gruppo di un'altra infrastruttura dei mercati finanziari, ad esempio un'altra CCP o un depositario centrale di titoli, la struttura societaria del gruppo cui appartiene la CCP;
- (c) se la CCP fornisce servizi di compensazione a clienti o clienti indiretti stabiliti nell'Unione attraverso partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell'Unione;
- (d) la natura, la profondità e la liquidità dei mercati serviti, nonché il livello di informazioni disponibili in merito ai dati relativi ai prezzi adeguati per i partecipanti al mercato o qualsiasi fonte di fissazione dei prezzi generalmente accettata e affidabile;
- (e) se le quotazioni, il prezzo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo pre-negoziazione di vendita, e lo spessore degli interessi di negoziazione sono resi pubblici;
- (f) se il prezzo post-negoziazione, il volume e il momento delle operazioni eseguite o concluse, all'interno e all'esterno dei mercati serviti dalla CCP, sono resi pubblici.

Effetto del fallimento o del dissesto della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta i seguenti elementi:
 - (a) il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve;
 - (b) il tipo e l'importo delle garanzie accettate e detenute dalla CCP, gli scarti di garanzia applicati, la corrispondente metodologia di determinazione degli scarti di garanzia, le valute in cui è denominata la garanzia e la misura in cui la garanzia è fornita da soggetti stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione;
 - (c) l'importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell'ESMA;
 - (d) l'importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell'ESMA da ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell'Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione, ove applicabile, per categoria di attività o fondo di garanzia in caso di inadempimento segregato;
 - (e) ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti e detenuti dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell'ESMA;
 - (f) ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti, e detenuti dalla CCP, a ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell'Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell'ESMA;
 - (g) la stima dell'obbligo di pagamento massimo nel corso di un singolo giorno, in totale e in ciascuna valuta dell'Unione, che sarebbe dovuto in caso di inadempimento di uno o due maggiori partecipanti diretti (e dei loro affiliati) in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
 - (h) l'importo totale, per ciascuna valuta dell'Unione, delle risorse finanziarie liquide di cui beneficia la CCP ripartite per tipo di risorsa, compresi i depositi in contanti, risorse impegnate e non impegnate;
 - (i) l'importo totale delle risorse finanziarie liquide impegnate a beneficio della CCP da soggetti stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
 - (a) l'identità dei fornitori di liquidità stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione;
 - (b) i valori giornalieri aggregati medi e massimi dei pagamenti in valuta dell'Unione in entrata e in uscita;

- (c) la misura in cui la moneta di banca centrale è utilizzata per il regolamento e il pagamento o se sono utilizzati altri soggetti a tal fine;
- (d) la misura in cui la CCP applica tecnologie, quali la tecnologia di registro distribuito, nel processo di regolamento/pagamento;
- (e) il piano di risanamento della CCP;
- (f) il regime di risoluzione applicabile alla CCP;
- (g) se è stato istituito un gruppo di gestione delle crisi per la CCP in questione.

Articolo 3

Struttura della partecipazione diretta della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta i seguenti elementi:
 - (a) la partecipazione diretta e, ove le informazioni siano disponibili, se e quali clienti o clienti indiretti stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione utilizzano i servizi di compensazione della CCP; e
 - (b) le diverse opzioni disponibili per accedere ai servizi di compensazione della CCP (compresi i diversi modelli di partecipazione e di accesso diretto per i clienti) e le condizioni per concedere, rifiutare o porre termine all'accesso.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i requisiti normativi o prudenziali che la CCP impone ai partecipanti diretti per accedere ai servizi di compensazione.

Articolo 4

Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione possono accedere, in tutto o in parte, ai servizi di compensazione forniti da una CCP attraverso un'altra CCP e se tali CCP sono autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 del medesimo regolamento.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche se i servizi forniti dalla CCP si riferiscono a una categoria di derivati soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 5

Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta l'ambito delle funzioni, dei servizi o delle attività che sono stati esternalizzati dalla CCP.

2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
- (a) gli eventuali effetti che l'impossibilità del fornitore di funzioni, servizi o attività esternalizzati di adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione avrebbe sull'Unione o su uno o più Stati membri;
 - (b) se la CCP serve sedi di negoziazione stabilite nell'Unione;
 - (c) se la CCP ha accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con CCP stabilite nell'Unione oppure collegamenti o partecipazioni in altre infrastrutture dei mercati finanziari situate nell'Unione, quali depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.

Articolo 6

Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione con la CCP

1. Ai fini degli articoli da 1 a 5, gli indicatori sono i seguenti:
- (a) la posizione aperta massima delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, o dei derivati negoziati in borsa denominati in valute dell'Unione compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinati a essere compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
 - (b) l'importo massimo in essere delle operazioni su derivati OTC denominate in valute dell'Unione compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinate a essere compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
 - (c) il requisito di margine aggregato medio e i contributi medi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti presso la CCP dai partecipanti diretti che sono soggetti stabiliti nell'Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione, calcolati dalla CCP su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di due anni prima della valutazione, sono superiori a 25 miliardi di EUR;
 - (d) la stima dell'obbligo di pagamento massimo cui si sono impegnati soggetti stabiliti nell'Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione e calcolato nel corso del periodo di un anno prima della valutazione che risulterebbe in caso di inadempimento di almeno i due maggiori partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili è superiore a 3 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera d), l'obbligo di pagamento aggrega gli impegni in tutte le valute dell'Unione convertite in EUR, ove necessario.

2. L'ESMA può determinare che, in base ai criteri specificati negli articoli da 1 a 5, una CCP di un paese terzo è una CCP di classe due solo quando è soddisfatto almeno uno degli indicatori di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.7.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN